SBV
SSE
SSIC
Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs

**Scheda informativa**

# CNM 2026

## Panoramica della tempistica relativa all'introduzione del CNM 2026 e delle sue disposizioni

### 1 Premessa

Dopo un totale di dieci tornate negoziali, venerdì 12 dicembre 2025 le delegazioni della SSIC e dei sindacati Unia e Syna hanno trovato un accordo sul nuovo contratto nazionale mantello (CNM 2026). In particolare, sono stati raggiunti sostanziali miglioramenti in tema di orario di lavoro e di tempo di viaggio. L'Assemblea dei delegati della SSIC ha approvato l'esito dei negoziati in data 17 dicembre 2025. Il 20 e il 24 gennaio 2026 le Conferenze professionali dei sindacati hanno approvato l'esito dei negoziati.

Con l'approvazione di tutte le parti sociali sono entrate in vigore le modifiche del nuovo CNM. Tuttavia, il nuovo contratto prevede un'introduzione graduale, in parte retroattiva al 1° gennaio 2026, che, soprattutto per ricevere la DOG il prima possibile, verrà effettuata in due tappe. Gli adeguamenti non urgenti saranno inseriti nella DOG solo in una seconda fase. La panoramica che segue illustra le modifiche e la relativa data di introduzione.

**1° gennaio 2026**

- Viene introdotta un'indennità di cantiere di CHF 4.00 per i giorni lavorativi con una durata superiore a cinque ore e mezza. Le cinque ore e mezza si desumono dalle norme della legge sul lavoro, in base alle quali a partire da tale durata occorre effettuare una pausa di 15 minuti.
- I salari minimi vengono adeguati al rincaro in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, aggiornato a settembre 2025, e aumentati dello 0,2%.
- Nel Cantone di Berna i salari minimi vengono ora accorpati nella zona salariale Blu. L'unica eccezione è costituita dal salario mensile Q nel distretto amministrativo del Giura bernese, che resta come in passato nella zona salariale Rossa.
- Il calendario di lavoro attuale rimane in vigore senza sostanziali modifiche fino alla fine di aprile 2026. Si lavora secondo le disposizioni pianificate.
- I modelli per le ore supplementari (da -20 a +80 e da 0 a +100) vengono accorpati ed estesi in un modello da -20 a + 120 ore. Il saldo massimo di ore supplementari viene quindi aumentato a 120 ore all'anno mentre le ore in difetto restano per il momento a -20. Viene eliminato il limite massimo di 25 ore supplementari al mese, inserite nel conto delle ore supplementari.
- Decade inoltre il supplemento del 25% a partire dalla 48a ora. Per contro si stabilisce esplicitamente che tutte le ore settimanali (ore di lavoro e tempo di viaggio cumulati) oltre le 50 devono essere retribuite con un supplemento come previsto dalle norme della legge sul lavoro.
- Il lavoratore ha la possibilità di richiedere per iscritto che gli vengano pagate nel corso dell'anno fino a 100 ore del saldo delle ore supplementari senza supplemento.
- Anche le disposizioni relative al tempo di viaggio restano invariate. Il tempo di viaggio deve essere pagato a partire da 30 minuti nel salario base.
- Si introduce la possibilità di allestire, d'intesa con il lavoratore, un conto vacanze di lunga durata, ma non sussiste alcun obbligo in tal senso.
- Le assenze di breve durata in caso di decesso dei nonni sono aumentate a tre giorni mentre l'assenza di breve durata per il proprio matrimonio è aumentata a due giorni.
- La formazione «certificat d'aptitude professionnelle de maçon» (CAP) con attività di almeno un anno è classificata nella classe salariale A. Le formazioni «brevet professionnel» (BP) e «baccalauréat

professionnel» con un'ulteriore attestazione di pratica in cantiere della durata di un anno devono essere classificate nella classe salariale Q.
- Nel settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo vengono aumentate le indennità di percorso mentre invece decade l'indennità di cantiere.
- Si introduce la possibilità di concordare con l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia un'indennità giornaliera pari all'80%. Inoltre, è possibile aumentare il periodo di differimento da un massimo di 30 a un massimo di 60 giorni. Si consideri che durante il periodo di differimento occorre versare il 90% del salario lordo, poiché da questo devono essere detratti i contributi assicurativi dovuti per le indennità giornaliere. L'adeguamento del contratto assicurativo alla prima data utile deve essere verificato con l'assicurazione. Occorre inoltre tenere conto di eventuali accordi previsti dal contratto individuale di lavoro.
- Le indennità per lavori in acqua e fango sono ridotte da tre a due.
- Il diploma del «Corso di perfezionamento per lavoratori edili qualificati» che sostituisce i corsi in Spagna/Portogallo dà diritto all'inserimento nella classe salariale A.
- Al 1° gennaio 2026 la CCM paga ai membri della SSIC l'80% del salario percepito prima del servizio (differenza rispetto alla IPG) anche durante l'intera SR. Le prestazioni della CCM già conteggiate saranno opportunamente corrette nel 2026.

## Aprile 2026

- Il calendario di lavoro annuale dell'azienda sarà redatto entro la fine di aprile 2026 in forma abbreviata maggio-dicembre 2026. Complessivamente, nell'anno civile 2026 dovranno essere registrate in totale 2112 ore, tenendo conto dei mesi da gennaio ad aprile. All'occorrenza, i calendari di lavoro già preparati potranno essere modificati successivamente.
- La data di riferimento per i versamenti della fine di aprile viene eliminata e le ore supplementari vengono riportate a nuovo.

## Metà ottobre 2026

- Comunicazione dei salari minimi adeguati al 1° gennaio 2027 sulla base dell'IPC al mese di settembre 2026.
- Comunicazione dell'importo in franchi, dovuto a titolo di compensazione del rincaro sui salari effettivi al 1° gennaio 2027 in base alle disposizioni sul rincaro negoziate.
- Il calcolo viene effettuato dalle parti sociali facendo riferimento alla regola seguente: importo fisso in franchi per una compensazione del rincaro dell'80% sulla base dell'IPC al 30 settembre 2026, applicato al salario minimo della classe salariale C della zona salariale Blu al momento in vigore.

## 15 novembre 2026

- L'azienda può trasmettere il calendario di lavoro 2027 alla CPP oppure comunicarle che a decorrere dal 1° gennaio 2027 applicherà una pianificazione costante dell'orario di lavoro.

## 1° gennaio 2027

- Per la prima volta è possibile il passaggio a una pianificazione costante dell'orario di lavoro. A tale proposito, invece di un calendario di lavoro, si pianifica un orario di lavoro costante (ad es. 8,1 ore al giorno senza giorni a zero ore oppure 8,25 ore al giorno con cinque giorni a zero ore).
- Se si sceglie l'orario di lavoro costante, il numero di ore in difetto aumenta a -50. Le restanti regole in materia di ore supplementari restano invariate.
- Per la prima volta il datore di lavoro deve decidere dell'utilizzo della metà delle ore supplementari e il lavoratore dell'altra metà. Esistono tre possibilità: a) lasciare le ore supplementari sul conto delle ore

prestate in eccesso, b) retribuire le ore accumulate alla fine di gennaio con un supplemento del 25% o c) trasferire le ore accumulate su un conto vacanze di lunga durata ai sensi dell'art. 28, purché il datore di lavoro e il lavoratore abbiano concordato la creazione di un tale conto.

- Il tempo di viaggio compreso nei 30 minuti al giorno resta senza indennità. Se il tempo di viaggio giornaliero supera i 60 minuti, applicando il calendario di lavoro, o i 90 minuti, applicando la pianificazione costante dell'orario di lavoro, il tempo di viaggio eccedente va accreditato sul conto delle ore supplementari o in difetto e non viene retribuito nel mese successivo, a meno che il totale delle ore non sia superiore a 50 ore/settimana.
- L'indennità di cantiere viene aumentata a CHF 6.50.
- I salari vengono adeguati in base alla Comunicazione dell'ottobre 2026.

**Metà ottobre 2027**

- Comunicazione dei salari minimi adeguati al 1° gennaio 2028 sulla base dell'IPC al mese di settembre 2027.
- Comunicazione dell'importo in franchi, dovuto a titolo di compensazione del rincaro sui salari effettivi al 1° gennaio 2028 in base alle disposizioni sul rincaro negoziate.
- Il calcolo viene effettuato dalle parti sociali facendo riferimento alla regola seguente: importo fisso in franchi per una compensazione del rincaro dell'80% sulla base dell'IPC al 30 settembre 2027, applicato al salario minimo della classe salariale C della zona salariale Blu al momento in vigore.

**1° gennaio 2028**

- L'indennità di cantiere viene aumentata a CHF 9.00. L'indennità raggiunge così il valore pieno e resta a questo livello per gli anni seguenti.
- I salari vengono adeguati in base alla Comunicazione dell'ottobre 2027.

**Metà ottobre 2028**

- Comunicazione dei salari minimi adeguati al 1° gennaio 2029 sulla base dell'IPC al mese di settembre 2028.
- Comunicazione dell'importo in franchi, dovuto a titolo di compensazione del rincaro sui salari effettivi al 1° gennaio 2029 in base alle disposizioni sul rincaro negoziate.
- Il calcolo viene effettuato dalle parti sociali facendo riferimento alla regola seguente: importo fisso in franchi per una compensazione del rincaro dedotta di 0,25 punti percentuali sul rincaro sulla base dell'IPC al 30 settembre 2028, applicato al salario minimo della classe salariale C della zona salariale Blu al momento in vigore.

**1° gennaio 2029**

- Il tempo di viaggio forfettario giornaliero viene ridotto a 25 minuti. Pertanto lo stesso viene retribuito nel salario base a partire dal 26° e non più dal 31° minuto.
- I salari vengono adeguati in base alla Comunicazione dell'ottobre 2028.

**Metà ottobre 2029**

- Comunicazione dei salari minimi adeguati al 1° gennaio 2030 sulla base dell'IPC al mese di settembre 2029.
- Comunicazione dell'importo in franchi, dovuto a titolo di compensazione del rincaro sui salari effettivi al 1° gennaio 2030 in base alle disposizioni sul rincaro negoziate.
- Il calcolo viene effettuato dalle parti sociali facendo riferimento alla regola seguente: importo fisso in franchi per una compensazione del rincaro dedotta di 0,25 punti percentuali sul rincaro sulla base

dell'IPC al 30 settembre 2029, applicato al salario minimo della classe salariale C della zona salariale Blu al momento in vigore.

**1° gennaio 2030**

- Il tempo di viaggio forfettario giornaliero viene ridotto a 20 minuti. Pertanto lo stesso viene retribuito nel salario base a partire dal 21° e non più dal 26° minuto. La riduzione del tempo di viaggio forfettario giornaliero si intende così conclusa.
- I salari vengono adeguati in base alla Comunicazione dell'ottobre 2029.

**Metà ottobre 2030**

- Comunicazione dei salari minimi adeguati al 1° gennaio 2031 sulla base dell'IPC al mese di settembre 2030.
- Comunicazione della percentuale di rincaro, di cui va aumentata la massa salariale aziendale al 1° gennaio 2031.
- Comunicazione dell'importo in franchi, dovuto a titolo di compensazione del rincaro sui salari effettivi al 1° gennaio 2031 in base alle disposizioni sul rincaro negoziate.
- Il calcolo viene effettuato dalle parti sociali facendo riferimento alla regola seguente: importo fisso in franchi per una compensazione del rincaro sulla base dell'IPC al 30 settembre 2030, applicato al salario minimo medio della zona salariale Blu (salari minimi blu da C a V: 5) al momento in vigore.

**1° gennaio 2031**

- I salari minimi vengono adeguati al rincaro al 1° gennaio di ogni anno in base all'IPC di settembre 2030.
- I salari vengono adeguati in base alla Comunicazione dell'ottobre 2030.
- L'eventuale parte restante della massa salariale aziendale sarà distribuita individualmente; gli adeguamenti salariali volontari degli anni 2029 e 2030 possono essere tenuti in considerazione nell'aumento salariale individuale.

**Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio giuridico della SSIC:**
Hotline: 058 360 76 76, rechtsberatung@baumeister.ch

Zurigo, 18.03.2026